

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XVI LEGISLATURA —————

**N. 316**

## **ATTO DEL GOVERNO**

### **SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE**

Schema di decreto legislativo recante: «Attuazione della direttiva 2010/12/CE, recante modifica delle direttive 92/79/CEE, 92/80/CEE, 95/59/CE e 2008/118/CE per quanto concerne la struttura e le aliquote delle accise che gravano sui tabacchi lavorati»

*(Parere ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 4 giugno 2010, n. 96)*

---

**(Trasmesso alla Presidenza del Senato il 28 dicembre 2010)**

---



*Il Ministro  
per i rapporti con il Parlamento*

DRP/I/XVI D 195/10

Roma, **28 DIC. 2010**

*Car Presidente,*

Le trasmetto, al fine dell'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti, lo schema di decreto legislativo recante "Attuazione della direttiva 2010/12/UE recante modifica delle direttive 92/79/CEE, 92/80/CEE, 95/59/CE e 2008/118/CE per quanto concerne la struttura e le aliquote delle accise che gravano sui tabacchi lavorati", approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri del 17 dicembre 2010.

*Con i più cordiali saluti*  
*[Signature]*

-----  
Sen.  
Renato Giuseppe SCHIFANI  
Presidente del  
Senato della Repubblica  
R O M A

## RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. 50 del 27 febbraio 2010 (serie L), è stata pubblicata la direttiva 2010/12/UE del 16 febbraio 2010, recante modifica delle direttive 92/79/CEE, 92/80/CEE e 95/59/CE e 2008/118/CE per quanto concerne la struttura e le aliquote delle accise che gravano sui tabacchi lavorati.

L'obiettivo principale di tale direttiva 2010/12/UE è quello di garantire, attraverso alcune modifiche della normativa fiscale dell'Unione europea in materia dei prodotti del tabacco, il funzionamento del mercato interno e nel contempo un livello elevato di protezione della salute in relazione alla nocività dei medesimi prodotti.

In particolare, la direttiva 2010/12/UE introduce alcune principali novità in ordine alle modalità di applicazione dell'accisa sulle sigarette e sul tabacco da fumo trinciato a taglio fino usato per arrotolare le sigarette. Viene, nello specifico, introdotto, in relazione alla fissazione dei limiti minimi di tassazione da applicare ai prodotti citati, un nuovo parametro, costituito dal prezzo medio ponderato di vendita al minuto, il quale è dato, per ognuna delle suddette categorie di prodotti, dal rapporto tra il valore totale delle rispettive quantità immesse in consumo nell'anno solare precedente, calcolato con riferimento al prezzo di vendita al minuto comprensivo di tutte le imposte, e la quantità totale, rispettivamente, delle sigarette e del tabacco trinciato a taglio fino immessi in consumo.

A tal proposito la direttiva 2010/12/UE prevede un innalzamento progressivo dell'accisa globale minima gravante sulle sigarette e sul tabacco da fumo trinciato a taglio fino usato per arrotolare le sigarette, che viene rapportata al rispettivo valore del prezzo medio ponderato di vendita al minuto.

Conseguentemente, è stato aggiornato il Testo Unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, d'ora in avanti denominato TUA. Le principali variazioni riguardano le disposizioni contenute nel Capo III-bis, relativo ai tabacchi lavorati.

E' stato quindi predisposto lo schema normativo che di seguito si illustra.

Con l'articolo 1 sono apportate talune modifiche al TUA necessarie per adeguare il contenuto delle disposizioni vigenti al dettato della direttiva in questione.

In particolare, con la lettera a), è modificato il comma 15 dell'articolo 6, al fine di escludere dall'ambito di applicazione delle disposizioni del medesimo articolo, riguardanti la circolazione in regime sospensivo dei prodotti sottoposti ad accisa, il tabacco da fiuto e quello da masticare che non

rientrano più tra i prodotti da sottoporre obbligatoriamente ad accisa armonizzata, come si evince dal disposto dell'articolo 2, paragrafo 1 della direttiva 27 novembre 1995, n. 95/59/CE. Conseguentemente, i trasferimenti intracomunitari dei due tipi di tabacco in questione, non saranno monitorati attraverso il sistema informatizzato EMCS (sistema comunitario che controlla tutte le movimentazioni dei prodotti sottoposti ad accisa in regime sospensivo); ai prodotti in parola, aventi, tra l'altro, un mercato effettivo di dimensioni microscopiche rispetto a quello degli altri tabacchi lavorati, sarà comunque applicata una accisa non armonizzata come consentito dall'articolo 1, paragrafo 3, della direttiva n. 2008/118/CE.

Con la lettera b), viene data attuazione alla facoltà prevista dall'articolo 4 della direttiva 2010/12/UE che consente ad alcuni Stati membri (tra cui l'Italia) di applicare, a decorrere dal 1° gennaio 2014, riduzioni dei quantitativi di sigarette introdotte nel loro territorio senza pagamento di un'ulteriore accisa, qualora le stesse siano immesse da uno Stato membro che applica accise inferiori al limite minimo previsto dalla normativa comunitaria per l'accisa sulle sigarette a decorrere dalla stessa data.

In tal senso con la lettera b) in illustrazione viene modificato l'articolo 11 del TUA al fine di prevedere, mediante l'inserimento del comma 2-bis, la riduzione, a decorrere dal 1° gennaio 2014, del limite quantitativo in esenzione dall'accisa per le sigarette che un privato può acquistare (per uso proprio) e trasportare nel territorio italiano, dopo che le stesse sono state immesse in consumo in uno degli Stati membri menzionati all'articolo 2, paragrafo 2, terzo comma, della direttiva 92/79/CEE.

Con la lettera c), viene aggiornato il comma 3 dell'articolo 18 del TUA al fine di adeguarlo alle variazioni intervenute, in tema di inquadramento del personale della Guardia di Finanza, dall'articolo 3 del D. Lgs. n. 67/2001 e, in tema di struttura ordinativa della Guardia di Finanza, dagli articoli 2, comma 3, e 5, comma 2, del D.P.R. n. 34/1999.

Con le lettere d) ed e) sono state apportate, rispettivamente agli articoli 39-bis e 39-ter, alcune modifiche relative alle definizioni di alcuni tabacchi lavorati sottoposti ad accisa al fine di conformare le disposizioni nazionali alle caratteristiche specifiche previste dal quadro normativo comunitario con particolare riguardo alla direttiva 2010/12/UE in recepimento.

Con la lettera f) viene abrogato il comma 5 dell'articolo 39-quater per dare esecuzione alla sentenza di condanna pronunciata il 24 giugno 2010 dalla Corte di Giustizia UE nei confronti dell'Italia nell'ambito della procedura di infrazione 2005/2107 (causa C-571/08). In particolare, la Corte ha condannato la Repubblica italiana per aver instaurato un regime di prezzi minimi di vendita al minuto dei tabacchi lavorati, in grado di determinare distorsioni della concorrenza in relazione all'impossibilità, da parte di taluni produttori o importatori, di trarre vantaggio da prezzi di costo inferiori che consentirebbero loro di proporre prezzi di vendita più allettanti.

Con la lettera g), viene introdotto, nell'articolo 39-quinquies, il riferimento al prezzo medio ponderato di vendita al minuto delle sigarette, menzionato nell'introduzione, ai fini della determinazione dell'elemento specifico dell'accisa

Con la lettera h), è stata principalmente modificata la lettera a) del comma 5 dell'articolo 39-octies al fine di prevedere innalzamenti gradualmente dell'importo specifico fisso relativo alle sigarette. La direttiva in recepimento prevede, infatti, che a decorrere dal 1° gennaio 2014, ogni Stato membro fissi obbligatoriamente tale importo in misura pari ad almeno il 7,5 per cento della somma dell'accisa complessiva e dell'IVA calcolate con riferimento al prezzo medio ponderato di vendita delle sigarette di cui si è già parlato in precedenza. In tal senso, dovendosi incrementare, nel diritto interno, tale valore dal 5% (valore minimo al 1° gennaio 2011) al predetto 7,5% a decorrere dal 2014, si è provveduto a stabilire aumenti gradualmente, nel periodo intercorrente, di tale importo. Ciò al fine di evitare brusche ricadute sul complesso sistema della tassazione delle sigarette. Occorre anche precisare che ad un aumento del predetto importo specifico consegue, a causa del vincolo esistente tra le componenti (fissa e proporzionale) dell'accisa, una contestuale (seppur assai modesta) riduzione della tassazione proporzionale applicata alle sigarette; tale meccanismo potrebbe comportare, qualora si verificassero contemporaneamente altre circostanze nell'ambito dei consumi complessivi di sigarette e in quello dell'oscillazione dei relativi prezzi di vendita, minori entrate, per quanto di modesta entità, rispetto al gettito erariale complessivo relativo agli stessi prodotti

In tal senso, con il successivo articolo 3 è disposto che, con lo strumento già previsto dall'articolo 55, comma 2-quinquies, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, (convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122) il Direttore dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, proprio in relazione al verificarsi delle suddette altre circostanze che potrebbero influenzare il gettito derivante dall'applicazione dell'accisa sulle sigarette, possa riequilibrare le predette eventuali minori entrate attraverso piccole modulazioni degli altri parametri che determinano la tassazione in questione.

Inoltre con la lettera h) in illustrazione si è provveduto ad aggiornare la modalità di calcolo dell'importo specifico fisso, che, in conformità a quanto stabilito dalla direttiva in via di recepimento (art 3, par. 7), è ora determinato in funzione del PMP-sigarette. Infine è stato introdotto (attraverso la modifica dell'art 39-octies, comma 7) anche il limite che la direttiva 2010/12/UE, all'articolo 1, paragrafo 1, stabilisce, a decorrere dal 1° gennaio 2014, quale importo minimo per l'accisa applicata sulle sigarette, indipendentemente da quale sia il valore del prezzo medio ponderato di vendita al minuto.

Con l'articolo 2 dello schema di decreto legislativo in illustrazione, sono stabilite disposizioni transitorie valide per i primi sei mesi successivi all'entrata in vigore del medesimo

decreto legislativo. Occorre infatti evidenziare preliminarmente che, la direttiva in recepimento, modificherà alcune specifiche tecniche relative alla classificazione dei prodotti del tabacco da cui dipende anche l'applicazione dell'accisa sui medesimi prodotti.

In particolare tali modifiche riguarderanno le specifiche finalizzate alla definizione dei sigaretti e del tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette nonché le modalità per l'applicazione dell'accisa per le sigarette aventi lunghezza (escluso il filtro ed il bocchino) maggiore di 8 centimetri.

Al fine di consentire lo smaltimento dei prodotti realizzati con le specifiche tecniche valide prima dell'entrata in vigore della direttiva in parola e giacenti nei depositi di tabacchi lavorati al 31 dicembre 2010, il comma 1 dell'articolo in illustrazione prevede che ai medesimi prodotti l'accisa sia applicata con riguardo alle specifiche previste dall'articolo 39-bis del TUA nella sua attuale formulazione. Tale disciplina potrà essere applicata solo a condizione che, gli stessi prodotti, vengano immessi in consumo entro il prossimo 30 giugno 2011.

Stesse considerazioni valgono per quanto disposto dal comma 2 dell'articolo in illustrazione che prevede un identico periodo per lo smaltimento delle sigarette prodotte entro il 31 dicembre 2010 consentendo che alle stesse si applichino le disposizioni di cui all'articolo 39-octies, comma 6 del TUA nella formulazione vigente alla medesima data purché le stesse sigarette vengano immesse in consumo entro il 30 giugno 2011. Ciò al fine di evitare una ingiusta penalizzazione per i produttori di sigarette realizzate al 31 dicembre 2010 in vigenza di un differente criterio di tassazione.

Con l'articolo 3 sono introdotte le previsioni già illustrate in precedenza in relazione all'articolo 1, comma 1, lettera h) dello schema di decreto legislativo in parola.

Con l'articolo 4 sono previsti alcuni aggiustamenti, da effettuare con provvedimento del Direttore dell'AAMS, dell'aliquota di base delle sigarette qualora l'importo dell'accisa globale, percepita sul prezzo medio ponderato delle sigarette stesse, risulti inferiore alle soglie minime previste dalla direttiva in recepimento. Ciò al fine di rispettare quanto previsto esplicitamente dalla direttiva stessa in materia di tassazione minima armonizzata sulle sigarette.

Con l'articolo 5, al comma 1 si riconosce al Direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato la possibilità di emanare disposizioni tese a garantire una più razionale rete distributiva al fine di perseguire gli obiettivi di interesse generale cui deve tendere l'attività amministrativa. Si assicura così all'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato un valido strumento per far sì che la rete di vendita dei tabacchi sia capillarmente ed adeguatamente diffusa sull'intero territorio nazionale consentendo, da un lato, un agevole approvvigionamento dei prodotti

da parte del pubblico, dall'altro, un corretto dimensionamento del sistema distributivo che salvaguardando gli interessi erariali, tenga conto anche della indispensabile redditività della rete considerata quale elemento necessario alla sua stessa esistenza e sviluppo commerciale e tecnologico. Tale strumento consentirà altresì di organizzare la rete in modo da garantire la possibilità di controllo da parte dell'Amministrazione a tutela dei minori, della salute pubblica e dell'ordine e della sicurezza pubblica.

Infine, al comma 2 è previsto che le disposizioni del decreto legislativo in illustrazione entrino in vigore il 1° gennaio 2011, data prevista dalla direttiva 2010/12/UE in parola per il recepimento delle disposizioni in essa contenute.

## **Analisi Tecnico – Normativa (ATN)**

Oggetto Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle  
Comunità europee – Recepimento della direttiva 2010/12/UE

### **PARTE I - ASPETTI TECNICO – NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO**

#### **1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.**

L'emanazione del presente decreto legislativo si è resa necessaria al fine di modificare il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 (testo unico delle accise), a seguito della pubblicazione della direttiva 2010/12/UE del Consiglio del 16 febbraio 2010. Quest'ultima ha modificato le precedenti direttive 92/79/CEE, 92/80/CEE e 95/59/CE, per quanto concerne la struttura e le aliquote delle accise che gravano sui tabacchi lavorati nonché la direttiva 2008/118/CE, per quanto concerne il regime generale delle accise

#### **2) Analisi del quadro normativo nazionale.**

Il quadro normativo nazionale di riferimento è contenuto principalmente nel decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 (testo unico delle accise)

#### **3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi ed i regolamenti vigenti.**

Il decreto legislativo incide prevalentemente sul decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 (testo unico delle accise), di cui modifica, essenzialmente, alcune disposizioni contenute nel Capo III-bis, relativo ai tabacchi lavorati, al fine, in particolare, di introdurre alcune novità, previste dalla direttiva oggetto di recepimento, in ordine alle modalità di applicazione dell'accisa sulle sigarette e sul tabacco da fumo trinciato a taglio fino usato per arrotolare le sigarette

#### **4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.**

L'intervento è compatibile con i principi costituzionali

#### **5) Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.**

Il decreto legislativo, in tutti i suoi articoli, non interferisce con le competenze delle regioni e degli enti locali. L'intervento è coerente con quanto dispongono le fonti legislative primarie in tema di trasferimento di funzioni alle regioni ed agli enti locali.



- 6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, comma 1, della Costituzione.

L'intervento è compatibile con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, comma 1, della Costituzione.

- 7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.

L'intervento è in linea con quanto richiesto in tema di verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.

- 8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.

Non risultano essere all'esame del Parlamento progetti di legge vertenti su materia analoga.

- 9) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano esservi giudizi di costituzionalità pendenti sul medesimo o analogo oggetto.

## PARTE II - CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

- 10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.

Gli interventi contenuti negli articoli sono coerenti con l'ordinamento comunitario.

- 11) Verifica dell'esistenza di procedure d'infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto.

Non esistono procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo argomento.

- 12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.

Il decreto legislativo è compatibile con gli obblighi internazionali.

- 13) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.

Nell'ambito dell'adeguamento del diritto interno a quello comunitario, in particolare, è stato, con il decreto legislativo in argomento, abrogato il comma 5 dell'articolo 39-quater del testo unico delle accise al fine di dare esito a quanto richiesto dalla Corte di giustizia UE (sentenza di

condanna del 24 06 2010) in materia di prezzo minimo di vendita al minuto delle sigarette nel territorio nazionale

Non risultano, inoltre, pendenti giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto

**14) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.**

Non risultano pendenti giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto

**15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.**

Non si conoscono ad oggi le modalità con cui gli altri Stati membri dell'Unione europea recepiranno la direttiva in oggetto.

### PARTE III – ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

**1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.**

L'intervento introduce nuove definizioni normative allo scopo di adempiere a quanto previsto dalle disposizioni contenute nella direttiva in oggetto. Le nuove definizioni introdotte sono coerenti con quelle stabilite dall'ordinamento comunitario.

**2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi.**

I riferimenti normativi contenuti nel decreto legislativo risultano corretti.

**3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.**

Nel predisporre l'intervento si è fatto ricorso alla tecnica della novella legislativa.

**4) Individuazione degli effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.**

Il decreto legislativo non prevede l'abrogazione esplicita di norme

**5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.**

Il decreto legislativo non contiene disposizioni aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente

- 6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

Non risultano altre deleghe aperte sull'oggetto dell'intervento.

- 7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.

Il decreto legislativo prevede l'eventuale successiva adozione, da parte del Direttore dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, di provvedimenti atti a consentire, attraverso l'incremento dell'aliquota di base delle sigarette, il rispetto dei parametri, concernenti la relativa tassazione, previsti dalla direttiva 2010/12/UE, oggetto del recepimento.

- 8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e riferimenti statistici afferenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.

Non si è reso necessario utilizzare dati statistici sulla materia del provvedimento

## ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (A.I.R.)

**TITOLO:** Recepimento della direttiva 2010/12/UE del Consiglio, del 16 febbraio 2010, recante modifica delle direttive 92/79/CEE, 92/80/CEE e 95/59/CE per quanto concerne la struttura e le aliquote delle accise che gravano sui tabacchi lavorati e della direttiva 2008/118/CE

**Referente:** MEF - Dipartimento delle finanze – PIETRO ORSINI tel. 06 4760 3601

### SEZIONE I - IL CONTESTO E GLI OBIETTIVI

#### A) Sintetica descrizione del quadro normativo vigente.

L'intervento adempie all'obbligo di recepimento della direttiva 2010/12/UE del Consiglio, del 16 febbraio 2010, che modifica le precedenti direttive 92/79/CEE, 92/80/CEE, 95/59/CE, relative ai tabacchi lavorati, e la direttiva 2008/118/CE, relativa al regime generale delle accise.

La direttiva da recepire prevede, in particolare, alcune principali novità relativamente alle modalità di applicazione dell'accisa sulle sigarette e sul tabacco da fumo trinciato a taglio fino usato per arrotolare le sigarette, introducendo, in relazione alla fissazione dei limiti minimi di tassazione da applicare ai prodotti citati, un nuovo parametro, costituito dal prezzo medio ponderato di vendita al minuto. La direttiva citata contempla un innalzamento progressivo dell'accisa globale minima gravante sulle sigarette e sul tabacco da fumo trinciato a taglio fino, che viene appunto rapportata al valore del prezzo medio ponderato di vendita al minuto, calcolato rispettivamente per ognuna delle citate tipologie di prodotto.

Si osserva che le disposizioni generali attualmente vigenti in materia sono contenute, essenzialmente, nell'articolo 39-octies del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, riguardante le aliquote di base e il calcolo dell'accisa applicabile ai tabacchi lavorati.

#### B) Illustrazione delle carenze e delle criticità constatate nella vigente situazione normativa, corredata dalla citazione delle relative fonti di informazione.

L'intervento prende le mosse dalla considerazione delle seguenti esigenze, che hanno spinto alla modifica della disciplina comunitaria

- è stato ritenuto opportuno semplificare le disposizioni esistenti relative alle sigarette al fine di creare condizioni neutre di concorrenza per i produttori, ridurre la frammentazione dei mercati del tabacco e perseguire gli obiettivi di tipo sanitario. La direttiva da recepire ha quindi provveduto ad esprimere il requisito minimo ad valorem, relativo alla tassazione applicata alle sigarette, in termini di prezzo medio ponderato di vendita al minuto, che è preso a riferimento anche per determinare l'incidenza dell'accisa specifica sull'onere fiscale totale; analogamente la medesima direttiva stabilisce che anche il requisito minimo relativo al prezzo del tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette nell'Unione europea prenda come punto di riferimento il relativo prezzo medio ponderato di vendita al minuto;

- è stata avvertita la necessità di consentire agli Stati membri, che applicano accise elevate sulle sigarette, di applicare, a decorrere dal 1° gennaio 2014, limiti quantitativi per quanto riguarda le medesime sigarette che possono essere introdotte nel loro territorio senza pagamento di un'ulteriore accisa, qualora tali prodotti provengano da Stati membri che applicano agli stessi accise inferiori al limite minimo previsto dalla normativa comunitaria per l'accisa sulle sigarette

a decorrere dalla stessa data, ciò per evitare distorsioni della concorrenza e conseguente perdita di entrate per gli Stati membri che applicano accise elevate,

- è stata ravvisata, in ambito comunitario, l'opportunità di adattare, ai fini delle accise, la definizione di sigarette, sigari e sigaretti e di altro tabacco da fumo nella prospettiva dell'applicazione di una tassazione uniforme ed equa.

**C) Rappresentazione del problema da risolvere e delle esigenze sociali ed economiche considerate, anche con riferimento al contesto internazionale ed europeo.**

Con l'adeguamento dell'ordinamento nazionale a quello comunitario si affrontano le questioni che hanno dato luogo all'emanazione della direttiva in oggetto, riguardanti in particolare l'esigenza di semplificazione della tassazione applicata alle sigarette, con l'introduzione del parametro del prezzo medio ponderato di vendita al minuto, ai fini della fissazione del requisito minimo ad valorem e della determinazione dell'incidenza dell'accisa specifica sull'onere fiscale totale

**D) Descrizione degli obiettivi (di breve, medio o lungo periodo) da realizzare mediante l'intervento normativo e gli indicatori che consentiranno successivamente di verificarne il grado di raggiungimento.**

Con l'intervento regolatorio si intendono perseguire gli obiettivi che hanno dato luogo all'emanazione della direttiva in oggetto, quali, in particolare, l'applicazione della tassazione relativa alle sigarette con riferimento al nuovo parametro del prezzo medio ponderato di vendita al minuto.

**E) Indicazione delle categorie dei soggetti, pubblici e privati, destinatari dei principali effetti dell'intervento legislativo.**

I destinatari dell'intervento sono i soggetti obbligati al pagamento dell'accisa nell'ambito del settore dei tabacchi lavorati (depositari autorizzati e destinatari registrati), nonché, in una certa misura, anche i privati che acquistano per uso proprio sigarette già immesse in consumo in altro Stato membro, sono, altresì, interessati dall'intervento, per la rispettiva parte di competenza, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e la Guardia di finanza

## **SEZIONE 2 - PROCEDURE DI CONSULTAZIONE**

Non si è ritenuto opportuno consultare le principali Associazioni di categoria dei settori interessati. Ciò in relazione alla mancanza di discrezionalità nella direttiva in parola per quanto attiene alle nuove regole di tassazione sulle sigarette e gli altri tabacchi lavorati, stabilite nella direttiva stessa.

## **SEZIONE 3 - LA VALUTAZIONE DELL'OPZIONE DI NON INTERVENTO ("OPZIONE ZERO")**

Non è stata valutata l'opzione zero in quanto l'intervento regolatorio è funzionale al recepimento della direttiva comunitaria in oggetto, la cui mancata attuazione comporterebbe l'avvio di una procedura di infrazione in sede comunitaria

#### SEZIONE 4 - VALUTAZIONE DELLE OPZIONI ALTERNATIVE

Non è stata valutata alcuna opzione alternativa in quanto l'intervento regolatorio è funzionale ad un corretto recepimento della direttiva comunitaria in oggetto.

#### SEZIONE 5 - GIUSTIFICAZIONE DELL'OPZIONE REGOLATORIA PROPOSTA

**A) Metodo di analisi applicato per la misurazione degli effetti.**

La giustificazione dell'opzione regolatoria proposta consiste nell'adempimento di disposizioni comunitarie obbligatorie per conformare l'ordinamento nazionale a quello comunitario. Pertanto il metodo di analisi applicato per la misurazione degli effetti è stato studiato a livello comunitario ai fini dell'emanazione della direttiva stessa.

**B) Svantaggi e vantaggi dell'opzione prescelta.**

Dall'adozione dell'opzione prescelta non deriveranno svantaggi per la pubblica Amministrazione e per gli utenti finali. Anzi dall'adozione di una tassazione minima applicata alle sigarette deriveranno vantaggi sulla salute dei consumatori finali a seguito della disincentivazione del tabagismo attraverso l'aumento del prezzo di vendita al minuto di quelle sigarette che avessero un prezzo particolarmente basso

**C) Indicazione degli obblighi informativi a carico dei destinatari diretti ed indiretti.**

Non sono previsti obblighi informativi a carico dei destinatari diretti ed indiretti

**D) Eventuale comparazione con altre opzioni esaminate.**

Trattandosi di un recepimento obbligatorio di norme comunitarie, non sono state considerate opzioni alternative.

**E) Condizioni e fattori incidenti sui prevedibili effetti dell'intervento regolatorio.**

L'Amministrazione Autonoma dei monopoli di Stato e il Corpo della Guardia di finanza sono in grado di dare immediata attuazione alle nuove disposizioni previste dall'intervento regolatorio, in quanto il medesimo attiene sostanzialmente a modifiche dell'entità e delle modalità di calcolo della tassazione sui tabacchi lavorati. Pertanto si opererà con le strutture attuali senza oneri aggiuntivi

#### SEZIONE 6 - INCIDENZA SUL CORRETTO FUNZIONAMENTO CONCORRENZIALE DEL MERCATO E SULLA COMPETITIVITÀ DEL PAESE

L'intervento regolatorio non altera i rapporti concorrenziali e la competitività del Paese rispetto agli altri Stati membri dell'Unione europea. Trattandosi di recepimento di una direttiva comunitaria il Paese si uniforma agli altri Stati membri

## SEZIONE 7 - MODALITA' ATTUATIVE DELL'INTERVENTO REGOLATORIO

### A) Soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio proposto.

L'attuazione dell'intervento regolatorio in oggetto è demandata all'Amministrazione dei monopoli di Stato e anche, per quanto concerne specificamente l'espletamento dei controlli da esso previsti sui tabacchi lavorati sottoposti ad accisa, alla Guardia di finanza.

### B) Eventuali azioni per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento.

All'intervento regolatorio sarà data massima pubblicità attraverso i canali istituzionali, inclusi i siti internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze nonché delle Amministrazioni interessate

### C) Strumenti per il controllo ed il monitoraggio dell'intervento regolatorio.

In relazione all'intervento normativo si esplicheranno le ordinarie procedure di controllo da parte dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e della Guardia di finanza

### D) Eventuali meccanismi per la revisione e l'adeguamento periodico della prevista regolamentazione e gli aspetti prioritari da sottoporre eventualmente a V.I.R.

Trattandosi di recepimento di una direttiva comunitaria, la revisione della regolamentazione è legata alle modificazioni che sulla medesima saranno prodotte in sede comunitaria

Il Ministero dell'Economia e finanze, sulla base dei dati forniti da Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato e Comando generale della Guardia di finanza, procederà alla elaborazione della prevista V.I.R. a cadenza biennale nella quale saranno presi in esame, prioritariamente, l'andamento dei prezzi di vendita al minuto, i volumi di vendita per i vari tipi di tabacchi lavorati, l'incidenza della tassazione sui medesimi ed il rapporto costi benefici scaturenti dall'intervento regolatorio. Ciò al fine di valutare eventuali interventi correttivi da sottoporre agli organismi comunitari.



Ministero dell'Economia e delle Finanze  
UFFICIO DEL COORDINAMENTO LEGISLATIVO - FINANZE

Roma, 27 DIC. 2010

Prot. n. - 3-252M /UCL

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri  
- Dipartimento per gli Affari Giuridici e  
Legislativi

e, p.c.:

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri  
- Ufficio Legislativo del Ministro per le  
Politiche Europee  
- Dipartimento per i Rapporti con il  
Parlamento

All'Ufficio Legislativo - Economia

LORO SEDI

Oggetto: Schema di decreto legislativo di recepimento della direttiva 2010/12/CE  
concernente la struttura e l'aliquota delle accise che gravano sui tabacchi lavorati.

Si trasmette, per i seguiti di competenza, il testo dello schema di decreto legislativo in  
oggetto indicato, corredato delle relazioni di rito (relazione illustrativa, ATN ed AIR), nonché della  
relazione tecnica verificata dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, approvato in via  
preliminare dal Consiglio dei Ministri nella riunione del 17 dicembre 2010.

  
IL CAPO DELL'UFFICIO LEGISLATIVO





*Ministero*

*dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

ISPETTORATO GENERALE DEL BILANCIO

Roma, 27 DIC. 2010


UFFICIO X

Prot. Nr. 0110497

Rif. Prot. Entrata Nr. 0108403

Allegati: 1

Risposta a nota prot. 3-13308 del 20.12.10



All'Ufficio Legislativo – Finanze  
S E D E

e, p.c.

All'Ufficio Legislativo – Economia  
S E D E

OGGETTO: Schema di decreto legislativo di recepimento della Direttiva 2010/12/CE concernente la struttura e l'aliquota delle accise che gravano sui tabacchi.

Si trasmette *bollinato* dallo scrivente lo schema di provvedimento indicato in oggetto – pervenuto con la nota a margine - comunicando di non avere, per quanto di competenza, osservazioni da formulare circa il suo ulteriore corso.

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

cc

*Contino*

## Legislativo Min. Economia Finanze

---

Da: "Dip. Affari Giuridici e Legislativi - DAGL" <dagl.presidenzaconsiglio@preconsiglio.gov.it>  
A: "D. Tesoro" <legislativo.economia Tesoro@preconsiglio.gov.it>; "D. RGS"  
<legislativo.rgs@preconsiglio.gov.it>  
Cc: "D. Finanze" <legislativo.economiafinanze@preconsiglio.gov.it>; "D. Politiche comunitarie"  
<legislativo.politichecomunitarie@preconsiglio.gov.it>  
Data invio: venerdì 17 dicembre 2010 17:35  
Allega: decreto legislativo finale V doc, AIR definitiva doc; ATN definitiva doc; Relazione illustrativa  
finale V doc, Copia di relazione tecnica decreto legislativo finale di recepimento dir 12 del  
2010 docx ' .  
Oggetto: d lgs recepimento direttiva 2010/12/UE

Si trasmette il provvedimento indicato in oggetto, corredato delle prescritte relazioni, approvato, in via preliminare, nella riunione del Consiglio dei Ministri del 17 dicembre 2010, ai fini delle verifiche tecniche di competenza.

## RELAZIONE TECNICA

Recepimento della Direttiva 2010/12/UE del Consiglio del 16 febbraio 2010 recante modifica delle direttive 92/79/CEE, 92/80/CEE, 95/59/CE e 2008/118/CE per quanto concerne la struttura e le aliquote delle accise che gravano sui tabacchi lavorati.

Nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. 50 del 27 febbraio 2010 (serie L), è stata pubblicata la direttiva 2010/12/UE del 16 febbraio 2010, recante modifica delle direttive 92/79/CEE, 92/80/CEE e 95/59/CE e 2008/118/CE per quanto concerne la struttura e le aliquote delle accise che gravano sui tabacchi lavorati.

La direttiva ha l'obiettivo di garantire, attraverso alcune modifiche della normativa fiscale dell'Unione europea in materia dei prodotti del tabacco, il funzionamento del mercato interno e nel contempo un livello elevato di protezione della salute in relazione alla nocività dei medesimi prodotti.

In particolare, la direttiva 2010/12/UE introduce alcune principali novità in ordine alle modalità di applicazione dell'accisa sulle sigarette e sul tabacco da fumo trinciato a taglio fino usato per arrotolare le sigarette. Viene, nello specifico, introdotto, in relazione alla fissazione dei limiti minimi di tassazione da applicare ai prodotti citati, un nuovo parametro, costituito dal prezzo medio ponderato di vendita al minuto, il quale è dato, per ognuna delle suddette categorie di prodotti, dal rapporto tra il valore totale delle rispettive quantità immesse in consumo nell'anno solare precedente, calcolato con riferimento al prezzo di vendita al minuto comprensivo di tutte le imposte, e la quantità totale, rispettivamente, delle sigarette e del tabacco trinciato a taglio fino immessi in consumo.

La direttiva 2010/12/UE prevede, altresì, un innalzamento progressivo dell'accisa specifica gravante sulle sigarette che viene rapportata alla fiscalità globale del prezzo medio ponderato di vendita al minuto.

Conseguentemente, è stato aggiornato il Testo Unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, d'ora in avanti denominato TUA.

Le principali variazioni riguardano le disposizioni contenute nel Capo III-bis, relativo ai tabacchi lavorati.

Il decreto di recepimento della Direttiva dovrà entrare in vigore al 1 gennaio 2011; è stato, pertanto, predisposto lo schema di norma per il quale vengono di seguito illustrati gli effetti economico-fiscali sul bilancio dello Stato

Il decreto legislativo è formato da cinque articoli.

Con l'articolo 1 sono apportate talune modifiche al TUA necessarie per adeguare il contenuto delle disposizioni vigenti al dettato della direttiva in questione.

In particolare :

- con la lettera a) è modificato il comma 15 dell'articolo 6, al fine di escludere dall'ambito di applicazione delle disposizioni del medesimo articolo, riguardanti la circolazione in regime sospensivo dei prodotti sottoposti ad accisa, il tabacco da fiuto e quello da masticare. Tale modifica comporta che i prodotti in questione non debbano essere più sottoposti ad accisa armonizzata e che possano essere sottoposti ad una accisa non armonizzata, così come consentito dall'articolo 1, paragrafo 3, della Direttiva 2008/118/CE.

Trattandosi di prodotti che hanno un mercato di dimensioni microscopiche la modifica in questione non determina effetti significativi sul gettito erariale.

- con la lettera b) viene data attuazione alla facoltà prevista dall'articolo 4 della direttiva in esame, che consente all'Italia di applicare, a decorrere dal 1° gennaio 2014, riduzioni dei quantitativi di sigarette introdotte nel territorio senza pagamento di un'ulteriore accisa, qualora le stesse siano state già immesse in consumo in uno Stato membro che applica accise inferiori al limite minimo previsto dalla normativa comunitaria per l'accisa sulle sigarette, a decorrere dalla stessa data

In tal senso viene modificato l'articolo 11 del TUA, al fine di prevedere la riduzione del quantitativo di sigarette, in esenzione d'accisa, che un privato può acquistare (per uso proprio) nei predetti Stati e trasportare nel territorio italiano, dagli attuali 800 pezzi a 300 pezzi.

Tale modifica non comporta effetti sul gettito erariale, trattandosi di una riduzione del quantitativo di prodotti acquistati in un altro Stato membro e trasportati nel territorio italiano da privati per uso proprio, fattispecie, peraltro, già disciplinata nell'attuale formulazione in esenzione di accisa;

- con la lettera c) viene aggiornato il comma 3 dell'articolo 18 del TUA al fine di adeguarlo alle variazioni intervenute in tema di inquadramento del personale e in tema di struttura ordinativa della Guardia di Finanza.

Tale modifica di adeguamento normativo delle definizioni giuridiche dei soggetti coinvolti nelle operazioni di controllo, non determina effetti sul gettito erariale;

- con la lettera d) ed e) sono state apportate, rispettivamente agli articoli 39-bis e 39-ter, alcune modifiche relative alle definizioni di alcuni tabacchi lavorati sottoposti ad accisa, al fine di conformare le disposizioni nazionali alle nuove caratteristiche specifiche introdotte dalla direttiva in esame

Trattandosi di modifiche alle denominazioni dei prodotti, non si hanno effetti sul gettito erariale

Con la lettera f) viene abrogato il comma 5 dell'articolo 39-quater per dare esecuzione alla sentenza di condanna emessa dalla Corte di Giustizia UE nei confronti dell'Italia nell'ambito della procedura di infrazione;

Con la lettera g), viene introdotto, nell'articolo 39-quinquies, il riferimento al prezzo medio ponderato di vendita al minuto delle sigarette ai fini della determinazione dell'elemento specifico dell'accisa gravante sulle sigarette.

Con la lettera h), punto 1, viene modificata la lettera a) del comma 5 dell'articolo 39-otties allo scopo di aggiornare la modalità di calcolo dell'importo specifico fisso, che, in conformità a quanto stabilito dalla direttiva in via di recepimento, dovrà essere determinato in funzione del PMP-sigarette.

Con il punto 3, viene introdotto, al comma 7 del medesimo articolo, anche il limite minimo monetario dell'accisa globale sulle sigarette che la direttiva 2010/12/UE stabilisce, a decorrere dal 1° gennaio 2014, in misura pari a 90 euro per mille sigarette, indipendentemente dal valore del prezzo medio ponderato di vendita al minuto delle stesse.

Con il punto 2, inoltre, viene modificata, ai fini dell'applicazione dell'accisa, la lunghezza delle sigarette.

Sulla base degli elementi comunicati dall'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato, che ha proceduto al calcolo dell'elemento specifico sulla base della fiscalità gravante sul P M P.- sigarette a parità di aliquota (5% per l'anno 2011), si determina una diminuzione di gettito quantificata in circa 2,23 milioni di euro, che rappresenta meno dello 0,02% del gettito a titolo di accisa sui tabacchi relativo all'anno 2009 ( pari a 10.495.640.759 milioni di euro).

Tali minori entrate trovano copertura ai sensi dell'art. 3, comma 1, dello schema di decreto in esame, mediante modifica della aliquota di base con le modalità di cui all'art. 55, comma 2-  
quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30  
luglio 2010, n. 122

Con l'articolo 2 dello schema di decreto legislativo in parola, sono stabilite disposizioni  
transitorie, valevoli per i primi sei mesi successivi all'entrata in vigore del medesimo decreto  
legislativo, al fine di consentire lo smaltimento dei prodotti fabbricati con le specifiche tecniche  
valevoli prima dell'entrata in vigore della direttiva in parola e giacenti nei depositi di tabacchi  
lavorati alla data del 31 dicembre 2010

Sulla base degli elementi comunicati dall'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di  
Stato, si rileva che tale disposizione, riguardando prodotti molto marginali in quanto rappresentano,  
su base annua, meno dell'1% del mercato del tabacco, non avrà ripercussioni significative sul  
gettito

Con l'articolo 3 si prevede che alle eventuali minori entrate derivanti dall'applicazione  
delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettera h) punto 1 si provvede, in ciascuno degli  
anni dal 2011 al 2014, con le modalità di cui all'art. 55, comma 2-  
quater, del decreto - legge 31  
maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122

Con l'articolo 4 sono previsti incrementi dell'aliquota di base per il calcolo dell'accisa sulle  
sigarette per riportare l'incidenza dell'accisa globale calcolata, con riferimento al P.M.P- sigarette,  
nei limiti minimi previsti dalla direttiva in recepimento, ove la predetta accisa globale risulti  
inferiore agli importi monetari previsti nell'articolo stesso. Ciò al fine di garantire l'invarianza del  
gettito

Con l'articolo 5, al punto 1, si prevede che i punti di vendita siano istituiti dall'Ufficio  
Regionale secondo le norme di massima stabilite con provvedimento del Direttore Generale  
dell'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato.

Infine, al punto 2 si prevede che le disposizioni del decreto legislativo in illustrazione entrino  
in vigore il 1° gennaio 2011, data prevista dalla direttiva 2010/12/UE in parola per il recepimento  
delle disposizioni in essa contenute.

Il presente documento è stato redatto in data 12/07/2010  
alla data del 12/07/2010, ore 12:00 e 21/07/2010, ore 10:00  
viale esito

4  
SG

POSITIVO [ ] NEGATIVO

Il Pagine 20/20  
27/07/2010

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTI gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

VISTA la direttiva 2010/12/UE del Consiglio, del 16 febbraio 2010, che modifica le direttive 92/79/CEE, 92/80/CEE e 95/59/CE, per quanto concerne la struttura e le aliquote delle accise che gravano sui tabacchi lavorati nonché la direttiva 2008/118/CE, per quanto concerne il regime generale delle accise;

RITENUTA la necessità di adeguare il sistema normativo dell'accisa alle disposizioni della medesima direttiva;

VISTA la legge 4 giugno 2010, n. 96, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 2009), che delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alla citata direttiva n. 2010/12/UE, compresa nell'elenco di cui all'allegato B alla medesima legge;

VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del \_\_\_\_\_

ACQUISITI i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del \_\_\_\_\_;  
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze,

Emana  
il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

*Modifiche alle disposizioni tributarie in materia di accisa*

1 Nel testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) nell'articolo 6, al comma 15, dopo le parole "regime doganale sospensivo" sono aggiunte le seguenti: "nonché ai prodotti di cui all'articolo 39-bis, comma 1, lettere d) ed e)",
- b) nell'articolo 11, dopo il comma 2, è inserito il seguente: "2-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2014 per le sigarette acquistate, ai sensi del comma 1, nel territorio di uno degli Stati membri menzionati all'articolo 2, paragrafo 2, terzo comma, della direttiva 92/79/CEE e che applicano, alle medesime sigarette, un'accisa inferiore a quanto indicato dall'articolo 2, paragrafo 2, primo comma della medesima direttiva 92/79/CEE, il quantitativo di cui al comma 2, lettera e), del presente articolo è ridotto a 300 pezzi. Con provvedimento del Direttore dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana sono individuati, con cadenza annuale, gli Stati membri per i quali vige la riduzione indicata nel primo periodo del presente comma.",

c) nell'articolo 18, al comma 3:

- 1) nell'alinea, le parole. "Gli ufficiali e sottufficiali" sono sostituite dalle seguenti-"  
Gli ufficiali, gli ispettori ed i sovrintendenti",
- 2) nella lettera b), dopo la parola "comandante", le parole "di zona" sono sostituite dalla seguente. "regionale";

d) nell'articolo 39-bis:

- 1) la rubrica è sostituita dalla seguente "Oggetto dell'imposizione",
- 2) nel comma 1, l'alinea è sostituita dalla seguente: "I tabacchi lavorati sono sottoposti ad accisa. Per tabacchi lavorati si intendono:";
- 3) il comma 2 è sostituito dal seguente."

2. I tabacchi lavorati di cui al comma 1 sono così definiti:

a) sono considerati sigari o sigaretti, se possono essere e se, tenuto conto delle loro proprietà e delle normali attese dei consumatori, sono esclusivamente destinati ad essere fumati tali e quali

- 1) i rotoli di tabacco muniti di una fascia esterna di tabacco naturale;
- 2) i rotoli di tabacco riempiti di una miscela di tabacco battuto e muniti di una fascia esterna del colore tipico dei sigari, di tabacco ricostituito, ricoprente interamente il prodotto, compreso l'eventuale filtro ma escluso il bocchino nei sigari che ne sono provvisti, aventi peso unitario, esclusi il filtro o il bocchino, non inferiore a 2,3 grammi e non superiore a 10 grammi e la cui circonferenza misurabile su almeno un terzo della lunghezza non è inferiore a 34 millimetri;

b) sono considerati sigarette:

- 1) i rotoli che possono essere fumati tali e quali e che non sono sigari o sigaretti a norma della lettera a) del presente comma,
- 2) i rotoli di tabacco che, previa una semplice manipolazione non industriale, sono inseriti in tubi per sigarette o arrotolati in fogli di carta per sigarette,

c) sono considerati tabacchi da fumo:

1) il tabacco, anche trinciato o in altro modo frazionato, filato o compresso in tavolette, che può essere fumato senza successiva trasformazione industriale;

2) i cascami di tabacco preparati per la vendita al minuto, non compresi nelle lettere a) e b), e che possono essere fumati; sono considerati "cascami di tabacco" i residui delle foglie di tabacco e i sottoprodotti della lavorazione del tabacco o della fabbricazione di prodotti del tabacco,

d) è considerato come tabacco da fiuto il tabacco in polvere o in grani specialmente preparato per essere fiutato, ma non fumato,

e) è considerato come tabacco da masticare il tabacco presentato in rotoli, in barre, in lamine, in cubi o in tavolette, condizionato per la vendita al minuto e specialmente preparato per essere masticato, ma non fumato.



~~4) nel comma 3, le parole: "larghezza di taglio inferiore ad un millimetro" sono~~  
~~sostituite dalle seguenti "lunghezza di taglio inferiore ad 1,5 millimetri.",,~~

- 5) il comma 5 è abrogato;
- e) nell'articolo 39-ter, il comma 1, è sostituito dal seguente: "1. Sono assimilati ai sigari e ai sigaretti i prodotti costituiti parzialmente da sostanze diverse dal tabacco, ma che rispondono agli altri criteri di cui all'articolo 39-bis, comma 2, lettera a).";
- f) nell'articolo 39-quater, il comma 5 è abrogato,
- g) nell'articolo 39-quinquies:
- 1) nel comma 2, dopo le parole "trimestre solare" sono aggiunte le seguenti: "e, per quanto attiene alla determinazione dell'elemento specifico dell'accisa, al PMP-sigarette di cui al successivo comma 2-bis";
- 2) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
- 2-bis Entro il primo marzo di ogni anno solare l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato provvede a determinare, per le sigarette di cui all'articolo 39-bis, comma 1, lettera b), il prezzo medio ponderato di vendita al minuto per chilogrammo convenzionale, d'ora in avanti denominato "PMP-sigarette", pari al rapporto, espresso in euro con troncamento dei decimali, tra il valore totale, calcolato con riferimento al prezzo di vendita al minuto comprensivo di tutte le imposte, delle sigarette immesse in consumo nell'anno solare precedente e la quantità totale delle medesime sigarette.;"
- h) nell'articolo 39-octies:
- 1) nel comma 5, la lettera a) è sostituita dalla seguente: "a) un importo specifico fisso, pari al 5 per cento fino al 31 dicembre 2011, pari al 5,5 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2012, pari al 6 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2013, pari al 7,5 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2014, della somma dell'accisa globale e dell'ammontare dell'imposta sul valore aggiunto calcolate con riferimento al PMP-sigarette di cui all'articolo 39-quinquies, comma 2-bis";
- 2) il comma 6 è sostituito dal seguente: "6. Ai fini dell'applicazione dell'accisa, un prodotto incluso tra quelli previsti dall'articolo 39-bis, comma 2, lettera b), è considerato come due sigarette quando ha una lunghezza, esclusi filtro e bocchino, maggiore di 8 centimetri ma non superiore a 11 centimetri, come tre sigarette quando ha una lunghezza, esclusi filtro e bocchino, maggiore di 11 centimetri ma non superiore a 14 centimetri, e così via";
- 3) il comma 7 è sostituito dal seguente: "7. L'accisa globale sulle sigarette non può essere inferiore a 64 euro per mille sigarette e, a decorrere dal 1° gennaio 2014, a 90 euro per mille sigarette, indipendentemente dal PMP-sigarette di cui all'articolo 39-quinquies, comma 2-bis,

~~1. Per le sigarette ed il tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette di cui all'articolo 39-bis del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, prodotti, entro il 31 dicembre 2010 con le specifiche previste dal medesimo articolo 39-bis nella formulazione vigente alla medesima data del 31 dicembre 2010, l'accisa è applicata con riferimento a quanto in materia disposto dallo stesso decreto legislativo nella formulazione vigente al 31 dicembre 2010 purché gli stessi prodotti vengano immessi in consumo entro il 30 giugno 2011.~~

2. Alle sigarette prodotte entro il 31 dicembre 2010 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 39-octies, comma 6, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, nella formulazione vigente alla medesima data purché le stesse sigarette siano immesse in consumo entro il 30 giugno 2011

#### Art. 3

##### *Disposizioni in materia di variazione dell'importo specifico fisso sulle sigarette*

1. Alle eventuali minori entrate derivanti dall'applicazione di quanto disposto dall'art. 1, comma 1, lett. h), punto 1) si provvede, in ciascuno degli anni dal 2011 al 2014, con le modalità di cui all'articolo 55, comma 2-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122

#### Art. 4

##### *Disposizioni in materia di tassazione minima comunitaria delle sigarette*

1. Nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2011 ed il 31 dicembre 2013, qualora l'importo dell'accisa globale, calcolata ai sensi dell'articolo 39-octies, comma 5, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e successive modificazioni, con riferimento al PMP-sigarette di cui all'articolo 39-quinques, comma 2-bis, del medesimo decreto legislativo risulti inferiore ad euro 101 per 1000 sigarette, l'aliquota di base delle sigarette, di cui all'allegato I del medesimo decreto legislativo, è elevata, con provvedimento del Direttore dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, in modo che l'incidenza dell'accisa globale calcolata con riferimento al predetto PMP-sigarette sia pari al 57%.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2014, qualora l'importo dell'accisa globale, calcolata ai sensi dell'articolo 39-octies, comma 5, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e successive modificazioni, con riferimento al PMP-sigarette di cui all'articolo 39-quinques, comma 2-bis, del medesimo decreto legislativo risulti inferiore ad euro 115 per 1000 sigarette, l'aliquota di base delle sigarette, di cui all'allegato I del medesimo decreto legislativo, è elevata, con provvedimento del Direttore dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, in modo che l'incidenza dell'accisa globale calcolata con riferimento al predetto PMP-sigarette sia pari al 60%

Art. 5

*Disposizioni finali ed entrata in vigore*

1. Il secondo comma dell'articolo 16 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, è sostituito dal seguente "I punti vendita di cui al comma precedente sono istituiti dall'Ufficio regionale secondo le norme di massima stabilite con provvedimento del Direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato."

2. Le disposizioni del presente decreto legislativo entrano in vigore il 1° gennaio 2011.